



PARERE MOTIVATO
n. 139 del 4 Ottobre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità relativo all'Ampliamento, in variante allo strumento urbanistico vigente, tramite procedura SUAP, di un fabbricato della Ditta Soc. Coop Sociale Onlus Sonda. Comune di Altivole (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 4 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 3 ottobre 2018 prot. n.400155;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico incaricato, per conto della ditta proprietaria, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.277197 del 04.07.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'ampliamento, in variante allo strumento urbanistico vigente, tramite procedura SUAP, di un fabbricato della Ditta Soc. Coop Sociale Onlus Sonda nel Comune di Altivole;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.3086 del 4.09.18 assunto al prot. reg. al n.358712 del 4.09.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere dell'11.09.18 assunto al prot. reg. al n.366981 dell'11.09.18 di ARPAV;
- Parere n.163293 dell'11.09.18 assunto al prot. reg. al n.368450 dell'11.09.18 dell'ULSS2;
- Parere n.29064 del 13.09.18 assunto al prot. reg. al n.372447 del 13.09.18 di Alto Trevigiano Servizi,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 148/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la presente verifica riguarda l'ampliamento in deroga allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP proposta dalla Società Cooperativa Sociale – Onlus SONDA. L'intervento è finalizzato all'ampliamento dello spazio di assemblaggio e verifica certificata dei prodotti finiti, all'aumento dell'area a magazzino/deposito temporaneo dei prodotti finiti e all'aumento dello spazio a disposizione per le singole postazioni di lavoro. L'area è classificata nello strumento urbanistico vigente in Zona agricola caratterizzata da elevato frazionamento fondiario (art. 27.3 N.T.O.) e il capannone esistente è definito come attività da confermare (art. 12 N.T.O.).

E' prevista come opera di mitigazione la creazione delle fasce a verde ai margini esterni dell'ambito, dell'ulteriore compensazione funzionale determinata dalle nuove strutture della rete a verde previste presso altro fondo di proprietà, nonché il controllo e gestione delle acque in termini di sicurezza idraulica e dell'invarianza dei fattori emissivi legati all'attività produttiva, come evidenziato nel RAP.

Le scelte del SUAP scontano l'adozione di misure di "compensazione ambientale" in grado di garantire la sostenibilità delle trasformazioni previste; tra i molteplici indicatori ambientali che possono esprimere tale "sostenibilità", nel RAP il Valutatore ha considerato un indice che la esprime in modo "integrativo", il cosiddetto Indice di biopotenzialità (BTC). Quindi, secondo quanto evidenziato dallo stesso, e in virtù delle scelte operate, è garantita l'invariabilità del bilancio energetico-funzionale (espresso in termini di BTC) per l'ambito coinvolto e quindi uno status finale compatibile sotto l'aspetto ambientale.



Tutto ciò considerato, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 148/2018, ritiene che l'istanza, relativa alla *"Variante allo strumento urbanistico per l'ampliamento, tramite procedura Suap, di un fabbricato della Ditta Soc. Coop Sociale Onlus Sonda"*, in Comune di Altivole, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Deve essere garantita la compensazione funzionale a garanzia dell'invarianza del bilancio energetico (BTC) per l'intero ambito di SUAP.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nella *"Verifica di Assoggettabilità alla VAS – Rapporto Ambientale Preliminare"*, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA di seguito riportata.

Qualora i contenuti o le previsioni di cui al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato vengano modificati, a seguito delle determinazioni emerse in conferenza di servizi, questi ultimi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA NUVV, in data 4 ottobre 2018 dalla quale emerge che *"Variante allo strumento urbanistico per l'ampliamento, tramite procedura Suap, di un fabbricato della Ditta Soc. Coop Sociale Onlus Sonda"*, in Comune di Altivole, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nella *"Verifica di Assoggettabilità alla VAS – Rapporto Ambientale Preliminare"*, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA n.148/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'ampliamento, in variante allo strumento urbanistico vigente, tramite procedura SUAP, di un fabbricato della Ditta Soc. Coop Sociale Onlus Sonda nel Comune di Altivole, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - prescrivendo:
 - 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Eptesicus serotinus*;
 - 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 - 3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Altivole, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masja

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine